



COMUNE DI SENORBI'

PROVINCIA SUD SARDEGNA

BANDO APERTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI- LEGGE 124 DEL 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

In attuazione delle disposizioni previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30/09/2020 con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per il bando in oggetto;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando i cittadini residenti nel Comune di Senorbì in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda volta ad ottenere i contributi di cui alla legge 124 del 28/10/2013 per il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi che al momento della presentazione della domanda:

- 1) Hanno un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad € 26.000,00;
- 2) Siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o in alternativa:
 - 2.a autocertificazione di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a maggio 2020. Tal casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020.
- 3) Siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad *uso abitativo* (esclusi immobili cat. A1, A8 e A9) regolarmente registrato (anche se tardivamente) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 4) Abbiano cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 5) Non siano beneficiari (all.A, autocertificazione), per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto L. n. 4 del 28.01.2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28.03.2019 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione);
- 6) Non siano inquilini di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- 7) Ciascun componente in nucleo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- 8) Non abbiano usufruito o richiesto per lo stesso periodo temporale altri contributi provenienti da programmi aventi le medesime finalità del presente bando.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data della stipula del contratto.

Alcune cause possono essere:

- Perdita di lavoro per licenziamento
- Accordi aziendali o sindacali con riduzione consistente dell'orario lavorativo
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale
- Mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipico;
- Cessazione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa regolarmente registrata;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche rilevanti e assistenziali.

Per consistente riduzione del reddito del nucleo familiare si intende una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale.

Tale riduzione deve essere valutata raffrontando:

- Il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa;
- Redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodo su indicati;
- Busta paga precedente all'evento che ha determinato la morosità con busta paga al momento della presentazione della domanda.

In caso di sopravvenuta malattia, la riduzione del reddito può essere determinata da spese mediche e assistenziali le quali possono essere autocertificate e devono essere relative alle annualità precedenti. Esse devono incidere del 30% almeno sull'ultimo reddito ISE attestato.

ART. 3 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI

- Fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due con contestuale rinuncia di esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- Fino ad un massimo di € 6.000,00 qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso, ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto ad assicurare un versamento di un numero di mensilità per un massimo di 12 relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00;

ART. 4 - ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al momento della presentazione della domanda deve esistere un accordo tra l'inquilino moroso e il locatore nel quale è previsto:

- Il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore;

- Il locatore si impegna a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile;
- A consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- Il locatario e il locatore si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione. In assenza di detto accordo la domanda non potrà essere accolta.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e nella home page del sito del Comune di Senorbì, e dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo **regolarmente compilate**, oppure essere spedite per posta con raccomandata A/R all'indirizzo "Comune di Senorbì, Via Lonis n. 34 - 09040 Senorbì (SU)", o inviate mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it.

Il seguente bando è aperto e non ha nessuna scadenza. Il Comune trasmetterà il fabbisogno alla RAS in qualunque momento stipulando apposita graduatoria degli aventi diritto.

ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

ART. 7 - INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Carla Soi, Istruttore Amministrativo del Comune di Senorbì.

Art. 9- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al decreto interministeriale n. 202 del 14 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14 luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott. Alessandro Pireddu